

AMBITO TERRITORIALE ASL BA - GRUMO APPULA

GRUMO APPULA, ACQUAVIVA DELLE FONTI, BINETTO
CASSANO DELLE MURGE, SANNICANDRO DI BARI, TORITTO



Acquaviva
delle Fonti



Binetto



Cassano
delle Murge



Grumo Appula



Sannicandro
di Bari



Toritto

AMBITO TERRITORIALE DI GRUMO APPULA

Comune Capofila Grumo Appula

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ED EXTRA-
SCOLASTICA IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI
DISABILITÀ**

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto del presente capitolato è il Servizio di "Assistenza Scolastica ed extra-scolastica per alunni con disabilità" ai sensi dell'art. 92 del R.R. n. 4/2007 e s.m.i., dell'art. 49 della L.R. n. 4/2010 e dell'art. 13 della L.104/92 così come previsto nel Piano Sociale di Zona 2014/2016 - scheda progetto n° 30 - dell'Ambito Territoriale Sociale di Grumo Appula, comprendente i Comuni di Grumo Appula (capofila), Acquaviva, Binetto, Cassano delle Murge, Sannicandro di Bari e Toritto.

Il Servizio è rivolto ad alunni diversamente abili, così come riconosciuto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e disciplinato dal Regolamento approvato con Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 24 del 18 novembre 2010.

Art. 2 - Prezzo a base di gara ed importo complessivo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto, ammonta complessivamente a € 122.825.64 escluso IVA, di cui € 1.200 per oneri della sicurezza. Tale importo è suscettibile di variazione, in aumento o in diminuzione e, comunque, nella misura di 1/5 ai sensi dell'art.11 del R.D. n.2440/1923. Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione e il personale esperto impiegato.

E' vietato il sub appalto del servizio o delle prestazioni, oggetto del presente capitolato, salvo i rapporti convenzionali per le attività di welfare leggero.

Le eventuali economie sull'importo di gara saranno utilizzate per prolungare il servizio oggetto del presente capitolato nella misura di cui all'art.11 del R.D. n.2440/1923.

Art. 3 - Requisiti di partecipazione alla gara

L'Ambito, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione e di libera concorrenza tra i privati, intende affidare la gestione del servizio di cui al presente Capitolato a soggetti privati con o senza finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità che presentino organizzazione di impresa ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Regionale n. 4 del 18.01.2007 come modificato dal comma 1 art. 5 del Regolamento Regionale n. 19/2008.

Le organizzazioni di volontariato e gli altri soggetti che non presentano organizzazione di impresa, possono partecipare al presente appalto esclusivamente in partenariato (Associazione Temporanea di Scopo) con soggetti aventi natura d'impresa e per attività coerenti con le proprie finalità giuridiche.

Le organizzazioni di volontariato, nel rispetto della normativa vigente di riferimento, potranno svolgere attività che non presentano elementi di complessità tecnica ed organizzativa, riconoscendo esclusivamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute.

I soggetti partecipanti, singoli, associati o consorziati devono essere in possesso, a pena di esclusione dei sotto elencati requisiti di carattere generale, d'idoneità professionale nonché di capacità economica e finanziaria, ad eccezione delle associazioni temporanee di scopo (A.T.S.) dove il requisito riguardante l'idoneità professionale dovrà essere posseduto da tutti i soggetti aventi natura d'impresa.

In caso di Consorzio, i suindicati requisiti devono essere posseduti dallo stesso e da ciascun soggetto espressamente indicato quale esecutore del servizio. Il singolo organismo può presentare proposta , a pena d'esclusione, in una soltanto delle seguenti forme:

- individualmente
- in Consorzio
- in A.T.I. o Consorzio Ordinario di concorrenti
- in A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo).

a) Requisiti soggettivi di carattere generale e di idoneità professionale

1. Insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di cui all' art.38 del D.lgs. 163/2006, in capo a soggetti richiamati dal medesimo articolo;
2. Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede per attività compatibile con l'oggetto dell'appalto.

Le Cooperative devono essere iscritte all'Albo Nazionale delle Società Cooperative. I Consorzi di Cooperative devono essere iscritti nello Schedario Generale della Cooperazione o, ove istituito, nell'Albo delle Imprese Cooperative ex D.M. Attività Produttive del 23.06.04. Le Cooperative Sociali ex lege 381/91 devono essere iscritte nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative ed all'Albo regionale delle Cooperative Sociali.

Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali (qualora non fossero istituiti si considerano i rispettivi albi, registri o elenchi nazionali).

Gli altri soggetti senza scopo di lucro dovranno esibire copia dello statuto e atto costitutivo da cui evincere la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi soggetti partecipanti con le attività oggetto dell'appalto;

3. Eventuale possesso di particolari autorizzazioni e/o abilitazioni e/o iscrizioni ad Albi ufficiali ex artt. 39 e 45 D.Lgs. 163/2010.
4. Insussistenza del requisito di fornitore o sub-fornitore in regime di avvalimento di servizi, a favore dell'Ambito, relativi all'attività di supporto al servizio sociale professionale, per evidenti ragioni di incompatibilità con l'attività di supporto al monitoraggio dei fornitori/gestori di servizi, che essi svolgono per conto dell'Ambito.

b) Requisiti di capacità economica finanziaria

1. Fatturato specifico relativo agli ultimi tre esercizi finanziari fiscalmente chiusi con bilancio approvato e depositato, alla data di pubblicazione del bando, espresso per servizi a favore di **Enti** committenti avente come oggetto tipologia di servizi di assistenza ai minori disabili non inferiore all'importo a base d'asta. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti tale requisito deve essere posseduto nella misura minima del 60% dalla capogruppo per la parte restante cumulativamente dalle mandanti con misura minima per ciascuna mandante o consorziata pari al 20%. Per le Organizzazioni di Volontariato ammesse a partecipare in ATS con soggetti aventi natura di impresa tale requisito non è richiesto in considerazione della loro natura giuridica.
2. Solidità economica e finanziaria, certificata da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura ed alle dimensioni della gara con espresso riferimento all'oggetto e all'importo della gara, rilasciata in busta chiusa da almeno due Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L.385/93 intestata all'Ambito Sociale di Grumo Appula con espresso riferimento all'oggetto della gara. Tale requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa in caso di ATI (Associazione Temporanea di Impresa) o Consorzio Ordinario di Concorrenti o ATS (Associazione Temporanea di Scopo).

c) Requisiti di capacità tecnica professionale

1. Esperienza documentata per la tipologia di utenza specificata, quale quella di assistenza domiciliare ai minori disabili, di almeno tre anni, nell'arco dell'ultimo decennio, alla data di pubblicazione del bando;
In caso di ATI/o consorzio ordinario di concorrenti o ATS, tutti i requisiti generali, di idoneità professionale ed economici finanziari, devono essere posseduti dalle singole imprese.
In caso di ATS (Associazione Temporanea di Scopo) il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto a.2 della iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere posseduto obbligatoriamente dalla capogruppo ed eventualmente da altri soggetti aventi natura d'impresa.
Per i soggetti che si presentano in ATI o Consorzio Ordinario di Concorrenti o in ATS non ancora costituito, qualora dovessero risultare aggiudicatari del servizio, gli stessi dopo l'affidamento e prima della stipula del contratto, dovranno costituirsi formalmente in conformità alla normativa vigente e ai sensi dell'art.22 del Regolamento Regionale n.4/2007 e successive modifiche ed integrazioni e dovranno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa indicata, in sede di proposta, come capogruppo che sottoscriverà il contratto in nome e per conto delle mandanti.
Nell'articolazione dell'associazione/raggruppamento, alla capogruppo deve essere attribuito almeno il 60% della gestione progettuale, la restante parte percentuale deve essere attribuita alle mandanti. Tanto vale anche per i Consorzi ordinari di Concorrenti. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 163/2006, per i Consorzi di cui alle leggi n. 422/1909 e n. 443/1985 laddove il Consorzio partecipi tramite alcune delle proprie consorziate, espressamente indicate, nonché per i Consorzi stabili, i requisiti economici-finanziari e tecnici richiesti devono essere posseduti dai Consorzi stessi, ad eccezione di quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché dell'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al Consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
In caso di consorzi di cui alle Leggi n. 422/1909 e n. 443/1985 e Consorzi stabili, è fatto divieto, a carico delle consorziate per le quali il consorzio concorre, di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Altresì è fatto divieto a ciascuna componente il raggruppamento temporaneo in ATI o Consorzio ordinario di concorrenti o ATS di partecipare alla gara in altra forma, individuale o associata.
La stazione appaltante escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs 163/2006 e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti nonché nei casi previsti dall'art. 46 comma 1-bis del D.Lgs.163/2006. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Art. 4 - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

L' appalto sarà affidato con la procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e con criterio di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, offerta economicamente più vantaggiosa, con la ripartizione del punteggio massimo di 100 punti attribuito in base ai seguenti elementi:

OFFERTA TECNICA: massimo 70 punti;

OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti.

L'appalto sarà aggiudicato, anche in presenza di una sola offerta valida, purché interamente rispondente ai requisiti richiesti.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Punteggio massimo 70 punti così ripartiti:

A) QUALITA' ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA: massimo PUNTI 30

Il punteggio verrà attribuito in base ai seguenti criteri:

- 1) Numero di differenti Enti pubblici assistiti nell'ultimo decennio per la tipologia di servizio (domiciliare per minori e disabili) oggetto del presente appalto dalla singola ditta offerente o dalla mandataria/capofila dell'ATI/RTI o della ditta incaricata per lo svolgimento del servizio dal Consorzio partecipante **Max Punti 13**

Da n. 1 a n. 5	punti 5
Da n. 6 a n. 10	punti 10
Oltre n.11	punti 13

- 2) Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro: **Punti 5**
- 3) Capacità di contenimento del turn over degli operatori(i partecipanti dovranno dichiarare percentualmente la capacità di contenimento del turn-over attraverso l'analisi storica dell'ultimo triennio di attività): **Punti 3**
- 4) Capacità di collaborazione con la rete dei Servizi Territoriali operanti specificatamente nell'area di accesso ai servizi e coinvolgimento operativo delle associazioni di promozione sociale, patronati, enti no profit, onlus, operanti nell'ultimo anno (con attività documentabili) sul territorio dell'Ambito. Tale collaborazione dovrà essere formalizzata mediante la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa

max Punti 5:

1 Protocollo sottoscritto	Punti 1
2 Protocolli sottoscritti	Punti 2
3 Protocolli sottoscritti	Punti 3
4 Protocolli sottoscritti	Punti 4
5 Protocolli sottoscritti	Punti 5

- 5) Eventuale possesso di certificazione di qualità(1 punto per ogni certificazione di qualità in possesso del Soggetto partecipante): max **Punti 2;**
- 6) Esperienza documentata dal soggetto proponente per la tipologia di utenza specificata, quale quella di assistenza domiciliare a minori disabili, di ulteriori annualità rispetto a quanto richiesto dal Capitolato di gara: **max 2 Punti** (1 per ogni anno ulteriore d'esperienza)

B) QUALITA' DEL SERVIZIO: massimo PUNTI 20

Il punteggio verrà attribuito in base ai seguenti criteri:

- 1) Capacità progettuale (validità, completezza e chiarezza dell'esposizione e descrizione delle fasi per la realizzazione del Servizio) **max Punti 5;**
- 2) Professionalità ed esperienza degli operatori da impegnare nel Servizio nei profili indicati nel Capitolato (1 punto per ogni annualità di esperienza ulteriore rispetto a quanto previsto dal capitolato) . **Max punti 5** (qualora vengano proposte figure con qualifica professionale ritenute dalla Commissione giudicante non idonee alle prestazioni attese, non verrà attribuito alcun punteggio);

- 3) Offerta di ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste: **max Punti 5** (n. 1 punto per ogni prestazione valutata quale aggiuntiva in rapporto a quelle obbligatoriamente da prevedersi in base agli obblighi del soggetto aggiudicatario previsti dal capitolato tecnico);
- 4) Innovatività rispetto alle metodologie di coinvolgimento degli utenti: **max Punti 5**.

C) QUALITA' ECONOMICA: massimo PUNTI 20

- 1) Compartecipazione da parte del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione, personale aggiuntivo, ed apporto di mezzi e strumenti utili alla realizzazione delle attività, compresa la pubblicizzazione del Servizio, differenti rispetto a quanto previsto al punto 3) lett.B) Qualità del servizio del presente Capitolato (quantificare e dettagliare analiticamente dette voci) **max Punti 8** (1 Punto per ogni punto percentuale di compartecipazione rispetto al prezzo posto a base di gara, per un massimo di 8 Punti);
- 2) Ore in più di Servizio:
 - Ore aggiuntive di servizio al valore minimo previsto dal capitolato d'appalto per **max punti 10**:

Fino a 100 ore	Punti 2
da 101 a 200 ore	Punti 4
da 201 a 300 ore	Punti 6
da 301 a 500 ore	Punti 8
oltre 500 ore	Punti 10

- Elementi di innovazione nella rendicontazione finanziaria (bilancio sociale) **max Punti 2**

OFFERTA ECONOMICA

Punteggio massimo 30:

Il punteggio massimo verrà attribuito all'offerta economica che risulterà complessivamente più bassa fra quelle pervenute; alle altre offerte verrà attribuito un minor punteggio determinato dal confronto proporzionale con l'offerta più bassa suddetta secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{offerta minima}}{\text{valore offerta considerata}} \times 30$$

Art. 5 - Finalità ed obiettivi del servizio

Il servizio mira a garantire interventi educativi specialistici per l'autonomia e la comunicazione dell'alunno in situazione di disabilità riconosciuta ai sensi della L. 104/92, con potenzialità di sviluppo delle competenze nell'autonomia e nell'integrazione nel contesto scolastico ed extrascolastico.

Il servizio, in particolare, punta ad attuare i principi contenuti nelle "linee guida per l'integrazione scolastica per gli alunni con disabilità" del Ministero dell'istruzione, che intendono concorrere ad attuare il nuovo "modello sociale della disabilità", fondato sul passaggio da una prospettiva sanitaria ad una bio-psico-sociale, attenta all'interazione fra la capacità di funzionamento di una persona e il contesto sociale, culturale e personale in cui essa vive.

Gli obiettivi del servizio sono quelli di:

- Supportare gli alunni diversamente abili nel corso delle attività scolastiche;
- Favorire un clima di accoglienza ed attenzione alle relazioni all'interno del sistema scolastico;
- Consolidare la cultura del rispetto nei confronti della diversità;
- Consolidare le modalità di cooperazione della scuola con il territorio;
- Rimuovere gli ostacoli di natura psichica, fisica, ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio;
- Coadiuvare la programmazione educativa individuale dei Consigli di classe, allargata ai rappresentanti degli enti presenti nel GLH delle Istituzioni scolastiche;
- Migliorare la risposta della scuola al bisogno delle famiglie con figli diversamente abili;
- Promuovere attività extrascolastiche finalizzate a favorire il più ampio inserimento socioculturale degli alunni nel loro contesto territoriale di riferimento.

Art. 6 - Soggetti beneficiari del servizio

I soggetti beneficiari del Servizio sono gli alunni con disabilità, residenti nel territorio dell'Ambito e frequentanti le Scuole pubbliche e paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Il servizio sarà garantito solo se previsto nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

Le prestazioni saranno erogate agli aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili della programmazione finanziaria approvata a valere sulle risorse assegnate per il finanziamento e del monte ore assegnato, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla Diagnosi funzionale di ogni alunno.

Art. 7 - Prestazioni del servizio

Il servizio di Assistenza specialistica è un servizio che, in una logica di lavoro di rete e di potenziamento dei servizi esistenti (sistema dell'istruzione e della formazione, servizi socio- sanitari -assistenziali), interviene in maniera specifica per sostenere il minore in difficoltà nel percorso di studi. Il Servizio oggetto del presente appalto comprende attività di supporto all'autonomia e alla comunicazione, all'integrazione scolastica e socio-culturale e all'apprendimento e dovranno essere opportunamente integrate con il contributo alla definizione e verifica della programmazione educativa del Consiglio di Classe e con tutti gli altri interventi che coinvolgono l'alunno, a garanzia di continuità ed efficacia.

Il Servizio è inteso e si configura per prestazioni aggiuntive rispetto all'assistenza di base e/o insegnamento di sostegno di esclusiva competenza del personale scolastico, secondo quanto previsto dalla L. n. 104 del 1992. Detto servizio non va, quindi, confuso con l'assistenza di base o con l'insegnamento di sostegno, che è di competenza esclusiva dell'Istituzione scolastica e che il Servizio non sostituisce.

Il Servizio per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili previsto alla lett. a) dell'art. 92 del Regolamento Regionale n. 4/2007 opera all'interno di un progetto educativo e formativo che, mediante figure specialistiche, mira alla crescita armonica della personalità dell'alunno in situazione di handicap favorendone l'integrazione, la crescita educativa, l'autonomia e l'apprendimento, in sinergia con le altre figure garantite dalla Scuola quali: l'insegnante curricolare, l'insegnante di sostegno e l'assistenza di base che impegna i collaboratori scolastici.

Il Servizio prevede, in particolare, le seguenti attività da realizzare preferibilmente in forma laboratoriale:

- svolgimento di programmi educativi individuali rientranti nel P.E.I.;
- definizione e realizzazione di attività educative finalizzate alla socializzazione dell'alunno disabile nel gruppo classe e alla partecipazione alle diverse attività e progetti proposti nel contesto scolastico (comprese le escursioni, le uscite didattiche, stage formativi ecc. nel rispetto comunque del monte ore assegnato);
- sviluppo di sistemi di comunicazione verbale e non verbale;
- educazione all'uso di strumenti protesici e ausili;
- sostegno in attività laboratoriali manuali, motorie, teatrali, espressive, ecc.
- partecipazione alla definizione e verifica del PEI in collaborazione con gli altri soggetti interessati (scuola, famiglia, ASL, Ambito Territoriale e Comune);
- partecipazione ad ogni eventuale riunione di programmazione e verifica relativa all'alunno qualora sia richiesto dalla Scuola o dal Servizio Sociale Professionale;
- collaborazione nella costruzione di una "rete" significativa tra le agenzie scolastiche ed il territorio;
- aiuto alla mobilità e deambulazione, fatta eccezione per l'accompagnamento dei soggetti disabili ai servizi igienici e pulizia personale in quanto di competenza del personale ATA;
- sostegno ad attività extrascolastiche, finalizzate a realizzare la piena inclusione degli alunni nel contesto socio-culturale in cui vivono.

L'aggiudicataria, dovrà elaborare, su indicazione del Responsabile del Servizio, indicato dall'Ufficio di Piano, la "carta dei servizi" del Servizio oggetto dell'appalto, in riferimento all'art. 7 del Reg. Reg. n. 4/07 ss.mm.ii.

La Ditta, inoltre, dovrà assicurare il supporto scientifico e tecnico-operativo alle attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del Servizio stesso.

Art. 8 - Organizzazione del servizio

Il Servizio dovrà essere svolto prevalentemente nei giorni feriali, nell'arco dell'orario abituale delle lezioni/attività scolastiche sulla base della programmazione dell'intervento individualizzato definito dal P.E.I. e secondo le direttive del Responsabile del Servizio dell'Ufficio di Piano.

Il Servizio si svolgerà prioritariamente in ambito scolastico, nei Comuni dell'Ambito e, eccezionalmente, in scuole localizzate in altri Comuni qualora frequentate da alunni residenti nell'Ambito. Potrà essere svolto, inoltre, anche a domicilio in caso di attivazione del servizio "scuola a domicilio". Dovrà dunque essere svolto anche in ambito extrascolastico al fine di favorire il nuovo "modello sociale della disabilità", sopra richiamato, secondo le indicazioni fornite dal Gruppo di Lavoro Handicap di Ambito (G.L.H.A.).

Nel **monte ore previsto nel servizio, stimato complessivamente in 6.824 ore, cioè in media 1.600 ore mensili**, rientrano anche gli incontri e le riunioni con il Responsabile del Servizio, con il corpo docente, con gli operatori dei servizi coinvolti nel caso, le riunioni di équipe, le attività di programmazione e verifica.

Nel caso in cui eventuali modifiche al PEI comportassero nel corso dell'anno scolastico variazioni delle ore di servizio di assistenza, queste dovranno essere in ogni caso autorizzate dal responsabile dell'Ufficio di Piano.

Per i giorni di assenza dell'alunno da scuola l'aggiudicatario, a mezzo del coordinatore, disporrà la sospensione delle prestazioni relative a quell'alunno. Sarà onere dell'aggiudicatario, a mezzo del coordinatore, informarsi presso la Scuola circa la durata dell'assenza dell'alunno assistito, provvedere alla sospensione del servizio ed informarne contestualmente l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza. Resta inteso che il servizio non verrà erogato in caso di assenza dell'alunno assistito, fatta salva la possibilità di prestare il servizio presso il domicilio dell'utente o la valutazione di opportunità di utilizzazione delle ore non rese in favore di altri utenti (autorizzata dal Responsabile dell'Ufficio di Piano);

Per l'intera attività del Servizio il monte ore stimato va, in linea di massima, così suddiviso:

- attività di coordinamento, monitoraggio, valutazione del servizio e gestione del progetto: 10%
- attività per l'integrazione scolastica: 80%
- attività per l'integrazione extrascolastica: 10%.

L'Ufficio di Piano fornirà alla Ditta appaltatrice l'elenco nominativo dei soggetti beneficiari del

Servizio con congruo preavviso, specificando in particolare la tipologia di prestazione e la relativa durata per i soggetti stessi.

Per la verifica e la valutazione del Servizio sarà effettuata, nel corso dell'anno scolastico, almeno una riunione con tutti gli operatori impegnati e il Responsabile del Servizio dell'Ufficio di Piano.

Art. 9 - Coordinamento del servizio

La ditta deve individuare, in sede di gara, un coordinatore, che sarà il diretto interlocutore dell'Ufficio di Piano per tutti gli aspetti organizzativi del servizio di che trattasi.

Il coordinatore, come individuato dalla ditta, sarà responsabile del coordinamento dell'attività del personale e collaborerà attivamente con il Responsabile del Servizio dell'Ufficio di Piano, per tutte le attività di coordinamento del servizio previste dal Regolamento.

In particolare il coordinatore svolgerà i seguenti compiti:

- partecipare all'elaborazione del PEI, nei tempi e nei modi stabiliti con le altre istituzioni interessate;
- coordinare le attività e controllare la corretta e puntuale esecuzione delle stesse;
- attivare eventuali sostituzioni del personale in modo tempestivo;
- tenere contatti periodici con tutti i soggetti coinvolti (scuola, comune, asl, famiglia, territorio, ecc.) e concorrere alla costruzione di una "rete" significativa tra le agenzie scolastiche ed il territorio;
- svolgere, in collaborazione con gli altri operatori coinvolti e al Responsabile del Servizio, attività di verifica e valutazione del Servizio stesso;
- relazionare bimestralmente all'Ufficio di Piano sull'andamento del Servizio presentando dettagliata relazione sulle attività svolte e i risultati ottenuti;
- relazionare, a metà anno scolastico, in merito all'andamento dei progetti individualizzati svolti per ogni singolo alunno;
- redigere relazione conclusiva sulle attività svolte, i risultati ottenuti ed eventuali proposte migliorative nonché sugli esiti dell'attività svolta per ogni singolo alunno;
- coordinare le riunioni d'équipe che dovranno tenersi con cadenza almeno mensile;
- definire il modello organizzativo, predisponendo i turni di servizi, gli orari, i congedi, verificando e controllando l'assetto operativo della struttura organizzativa (coordinamento intermedio delle altre figure professionali impegnate nelle attività, organizzare, insieme agli operatori, l'orario settimanale lavorativo, preparare la programmazione mensile, coordinare e condurre l'équipe ecc.);
- promuovere l'aggiornamento e la formazione permanente del personale;
- rendersi disponibile, con le educatrici di riferimento, ai colloqui tra scuola e famiglia.

Art. 10 - Personale impegnato

Il personale deve essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente e rispondenti ai singoli interventi da porre in atto in favore degli utenti.

L'équipe di base dovrà essere composta dalle seguenti figure professionali:

- ❖ Coordinatore del Servizio in possesso:
 - di uno dei titoli previsti dall'art. 46 del Regolamento Regionale n. 4/2007 ss.mm.ii.;

- di esperienza nel ruolo specifico di coordinatore di medesimo servizio con Enti Pubblici e/o in convenzione con Enti Pubblici, non inferiore a due anni.
- ❖ Sociologo, ovvero Assistente Sociale, con esperienza pluriennale nell'area della integrazione sociale di soggetti con disabilità o soggetti svantaggiati;
- ❖ Educatori: (almeno 12) in possesso di uno dei titoli previsti dall'art. 46 del Regolamento Regionale n. 4/2007 ss.mm.ii.
- ❖ Operatori Socio Sanitari (max 1 per ogni 10 educatori), ai sensi dell'art. 49, comma 4 della legge regionale 4/2010.

Le ore degli Educatori e degli Operatori Socio Sanitari saranno riportate su apposito registro delle presenze, controfirmato dal Dirigente scolastico o da Suo delegato e, in caso di "scuola a domicilio", dal genitore dell'alunno. Detto registro verrà conservato presso la Direzione Scolastica a disposizione del Responsabile del Servizio dell'Ufficio di Piano, e dell'Ente gestore del servizio, che potranno chiederne visione e/o copia.

Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell'utente e dei suoi familiari, nonché del personale scolastico; essi si asterranno dall'effettuare prestazioni non previste fra quelle autorizzate o contemplate nel piano individuale di assistenza, anche se richieste a titolo privato e/o con promessa di retribuzione da parte dell'utente o dei familiari, poiché è assolutamente vietato che gli operatori accettino o richiedano denaro (o altro genere di beneficio) a qualsiasi titolo e per qualsivoglia tipologia di prestazione.

Su richiesta del Responsabile dell'Ufficio di Piano, in base alle esigenze dell'utenza individuata, la ditta aggiudicataria dovrà garantire, anche in sostituzione delle professionalità offerte in sede di gara, educatori con esperienza/titoli specialistici rispondenti ad eventuali situazioni di disabilità complessa o molto specifiche (traduttori dei segni, competenze metodo ABA, metodo TEACCH, aspetti semantici e morfosintattici della comunicazione, ecc...), secondo le indicazioni dei P.E.I.

La ditta, inoltre, dovrà assicurare all'équipe del servizio consulenze specialistiche fra quelle previste dalla legge regionale 4/2010, art. 49 (a tal fine dovrà produrre, in sede di gara, attestazione di collaborazione per almeno n. 50 ore complessive di consulenza specialistica).

Sarà cura della Ditta aggiudicataria:

- farsi carico della formazione e dell'aggiornamento continuo degli operatori del Servizio;
- assicurare attività di supervisione e monitoraggio relativamente ai casi seguiti;
- osservare i contratti nazionali di lavoro della categoria interessata e le disposizioni di legge in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, nonché osservare tutte le norme a tutela della salute e della integrità fisica del personale;
- fornire alla stazione appaltante, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo con le rispettive qualifiche di tutto il personale che intende impiegare nell'attività, compreso quello per le eventuali sostituzioni;
- dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il personale di tesserino identificativo personale, (con fotografia, generalità e qualifica professionale rivestita, nonché ragione sociale/denominazione dell'impresa e logo dell'Ambito Territoriale) che deve essere ben visibile nel corso delle attività prestate;
- predisporre, a propria cura e spese, per ciascun utente, idonea cartella compilata e costantemente aggiornata dal coordinatore del Servizio, contenente almeno copia del piano di intervento individuale e il nominativo dell'educatore incaricato allo svolgimento della prestazione all'utente.
- assumere a proprio carico le spese connesse con gli spostamenti degli operatori laddove tali spostamenti richiedano l'utilizzo di autoveicolo;
- fornire strumenti e materiale occorrente per l'erogazione del servizio conformi alla normativa vigente;
- somministrare, secondo la tempistica concordata con il Dirigente dell'Ufficio di Piano, le schede di valutazione della soddisfazione degli utenti e delle famiglie. Tale documentazione verrà allegata alla relazione conclusiva;
- garantire la continuità del servizio da parte dei medesimi operatori in tutto il periodo dell'appalto attraverso la stipula di contratti di lavoro subordinato.

L'eventuale sostituzione del personale indicato nell'offerta sarà ammessa solo per ragioni gravi e documentate, attraverso altro personale con medesimi requisiti e titoli ed esperienza similari e previa comunicazione al Responsabile dell'Ufficio di Piano. In caso di assenza temporanea, la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione con altro operatore in possesso dei medesimi requisiti e titoli, entro 48 ore dalla assenza, senza che ciò comporti aumento di spesa, e con il recupero delle ore non erogate prima della sostituzione.

La ditta appaltatrice, ai sensi della normativa vigente, è tenuta a garantire la salvaguardia occupazionale del personale attualmente impegnato nel servizio. L'Ufficio di Piano potrà in qualsiasi momento richiedere all'Appaltatore l'esibizione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale e assicurativa.

Art. 11 - Responsabilità e assicurazioni

La Ditta assume la piena ed incondizionata responsabilità, sia sotto il profilo civile che penale, dello svolgimento generale del servizio, nonché della sua esecuzione.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero alle Amministrazioni Comunali interessate, a terzi, a cose e/o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

A tal fine, l'impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare, per tutta la durata del contratto, apposita polizza assicurativa presso primaria Compagnia di Assicurazione con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti delle Amministrazioni Comunali.

La polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della R.C. verso terzi, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del Servizio.

L'importo del massimale non potrà essere inferiore a € 500.000,00.

Art. 12 - Durata dell'appalto

L'appalto avrà **la durata di circa 4 mesi** e dovrà essere svolto esclusivamente nei giorni effettivi delle attività didattiche, con esclusione di domenica e giorni festivi infrasettimanali, nonché dei periodi di sospensione delle attività scolastiche, e sarà garantito anche per le attività extrascolastiche, conformemente alle linee guida ministeriali in materia.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006, la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, nei limiti strettamente necessari all'espletamento di una nuova gara, dandosi atto che l'importo complessivo del servizio, in tal caso, è ininfluente ai fini dell'applicazione dell'art. 28 del Dlgs 163/2006.

L'aggiudicatario dovrà garantire il servizio nel pieno rispetto degli atti suindicati e del presente Capitolato.

Art. 13 – Aggiudicazione

Con riferimento all'aggiudicatario provvisorio, risultato tale in sede di gara, l'Ambito territoriale procederà, ai fini dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, alla verifica delle autodichiarazioni rese ivi comprese quelle relative ai requisiti di carattere generale. Il mancato possesso dei requisiti minimi prescritti per la partecipazione alla gara comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, fatta salva la facoltà di cui all'art.46 del D.Lgs n.163/2006.

L'Ambito territoriale procederà alla consegna del servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione. Alla data di avvio del servizio di cui al presente Capitolato, l'appaltatore, promuoverà d'intesa con i Servizi Sociali del Comune ove viene svolto il servizio e i Dirigenti Scolastici, iniziative finalizzate ad una conoscenza del servizio e degli obiettivi che persegue, per favorirne il corretto utilizzo da parte delle famiglie.

Art. 14 - Oneri per la sicurezza

E' onere dell'appaltatore predisporre adeguato Piano per la sicurezza e relativo Documento per la Valutazione del rischio per l'espletamento del servizio nelle sue componenti ed eseguire lo stesso nel rispetto del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare i documenti predetti e il nominativo del Responsabile della sicurezza prima dell'avvio del servizio.

Art. 15 - Controllo del Servizio

L'Ufficio di Piano si riserva la facoltà di effettuare, attraverso i propri servizi e in collaborazione con le scuole interessate, senza preavviso e in qualsiasi momento, controlli sul regolare svolgimento del Servizio.

Farà pervenire, per iscritto, all'impresa aggiudicataria le eventuali osservazioni e le contestazioni rilevate. L'Impresa aggiudicataria, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro otto giorni dalla data della notifica della contestazione inviata dall'Ufficio di Piano. Trascorso tale termine o se le controdeduzioni non siano ritenute valide, l'Ufficio di Piano procederà ad applicare le sanzioni di seguito:

- per ogni operatore impiegato senza i requisiti e i titoli indicati nell'offerta di gara: € 5.000,00
- mancata sostituzione dell'operatore nei tempi previsti: € 600,00;
- non rispetto degli orari programmati (per ogni caso): € 500,00.

Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul corrispettivo e/o dalla cauzione. Per altre eventuali inosservanze si farà riferimento alla leggi vigenti.

Art. 16 - Cauzione definitiva

L'Impresa aggiudicataria deve versare, all'atto della stipulazione del contratto e nelle forme previste dalla legge, la cauzione definitiva nella misura di cui all'Art. n. 113 del D.Lgs. n. 163/06 ss.mm.ii., a garanzia dell'esatto adempimento di quanto previsto dal presente Capitolato. L'Impresa aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Ufficio di Piano avesse dovuto avvalersi durante l'esecuzione del contratto. La cauzione verrà svincolata ai sensi dell'Art. n. 113 co. 3 del D.Lgs. n. 163/06.

Art. 17 - Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore deve, per tutta la durata del contratto, eleggere domicilio a tutti gli effetti presso l'Ufficio di Piano ubicato nel Comune di Grumo Appula (capofila).

Art. 18 - Modalità di erogazione dei corrispettivi

Il Comune di Grumo Appula, capofila, erogherà il corrispettivo dovuto all'appaltatore a partire dalla data di avvio del servizio, previa acquisizione di fattura, relazione sull'andamento del servizio di cui all'art. 9 e prospetto riepilogativo delle presenze del personale (reports di presenza vistati dal Dirigente scolastico o suo delegato). Il corrispettivo mensile dovuto all'Aggiudicatario si determina sulla base del numero delle ore effettivamente prestate dalle figure professionali previste. L'appaltatore, alla scadenza del contratto dovrà consegnare, ai fini della liquidazione dell'ultima fattura, relazione tecnica conclusiva dettagliata sull'intera attività (prestazioni rese, tempi, modalità esecutive del servizio e relativi destinatari ecc.) e sui risultati conseguiti, così come già riportato all'art.9.

Art. 19 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore tutte le imposte, tasse (fatta eccezione per l'IVA), e spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua registrazione.

Art. 20 - Risoluzione anticipata del contratto

E' facoltà del Comune di Grumo Appula, quale Comune capofila dell'Ambito, risolvere il contratto d'appalto, ai sensi ed agli effetti di cui all' Art. n. 1456 del C.C., nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- concessione in subappalto, totale o parziale, dei servizi;
- mancato rispetto della clausola di salvaguardia occupazionale.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, la Ditta incorrerà nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per un eventuale nuovo appalto e per tutte le altre circostanze che potranno verificarsi.

Art. 21 - Adempimenti in materia di trattamento dei dati personali

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

- Finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini delle effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della prestazione nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
- Dati sensibili: i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 196/2003.
- Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:
 - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di verifica che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
 - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 241/1990;
 - Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs n.196/2003. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.

La **responsabilità del trattamento dei dati personali** sarà conferita al rappresentante aggiudicatario del Servizio. Al nominato Responsabile del Trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito del servizio di che trattasi, salvo diverse disposizioni della P.A., alle condizioni di cui al presente articolo, saranno affidati i compiti che il D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni pone a carico di questa figura, per l'effettuazione, nel rispetto delle prescrizioni del citato D.Lgs. 196/03 e delle modalità precisate nel presente articolo, delle operazioni di trattamento di dati personali.

L'Ente affidatario del servizio procederà, pertanto, a tutte le operazioni di trattamento informatico e/o manuale dei menzionati dati personali, previste dal citato D.Lgs. 196/03 e necessarie per l'espletamento dei compiti attinenti al servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali, nonché delle norme di cui all'art.26 della citata legge che disciplina il trattamento nell'ambito specifico ed in particolare:

a) dovrà operare in modo che siano ridotti al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, secondo i perfezionamenti tecnici man mano disponibili, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

b) individuerà i soggetti "incaricati", definendone livelli di autorizzazione all'accesso ai dati e modalità di esecuzione delle attività demandate e formalizzandone ruolo e responsabilità ai sensi della disciplina vigente;

c) trasmetterà tempestivamente la documentazione anche tecnica delle misure adottate ed eventuali loro modificazioni;

d) collaborerà a fornire ad ogni interessato dal trattamento, o da questi delegato, le risposte alle eventuali richieste formulate ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs. 196/03;

e) avrà cura di avvisare immediatamente anche di ogni richiesta, provvedimento, accertamento, controllo da parte del Garante o dell'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 157 e succ. del D.Lgs n°196/03;

f) dovrà ottemperare, oltre che alle disposizioni di legge in materia ed ai provvedimenti delle competenti Autorità, alle istruzioni che si vorrà impartire in ordine alla sua attività di Responsabile.

Sarà cura dell'Ente tenere apposita rubrica con i nominativi degli incaricati dei trattamenti di sua competenza, provvedendo periodicamente ad annotarvi le variazioni, e trasmettendo copia aggiornata al Titolare.

L'Ente dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'attività di cui al presente contratto ed è

responsabile del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente, nonché della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi del D.Lgs. 196/03.

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni attuative del D.Lgs. 196/03, in particolare per quanto concerne gli standards stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

Art. 22 - Esecuzione in danno

Indipendentemente da quanto previsto dagli artt. 13 e 15, qualora l'impresa appaltatrice si rilevi inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del servizio ovvero non ottemperi immediatamente ai rilievi contestati dall'Amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito. In tal caso, il maggior onere finanziario farà carico all'impresa aggiudicataria.

Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Art. 23 - Divieto di subappalto

All'affidatario è assolutamente vietato cedere o subappaltare il servizio assunto senza il consenso dell'affidante. Le eventuali contravvenzioni comporteranno, ipso iure, la rescissione del contratto e il diritto per l'ente appaltante di chiedere il risarcimento dei danni.

Art. 24 - Condizioni particolari

La presentazione dell'offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le norme vigenti in materia e di incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione del Capitolato d'Appalto.

Le offerte saranno immediatamente impegnative per la ditta aggiudicataria, mentre saranno tali per l'Amministrazione Comunale dopo l'aggiudicazione definitiva.

La ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale presso il Comune di Grumo Appula ove saranno notificati alla stessa tutti gli atti concorrenti.

Art. 25 - Foro competente

E' riconosciuta la competenza esclusiva del foro di Bari per tutte le eventuali controversie, attinenti al presente appalto, che dovranno essere demandate al giudizio del magistrato ordinario, con esclusione del ricorso all'arbitrato.

Art. 26 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto, valgono le norme e le condizioni contenute nel disciplinare di gara e dalla normativa di legge applicabile.

Ai sensi dell'Art. n. 13 di D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dell'appalto di cui si tratta.

Art. 27 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rimanda alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti e in particolare alla L.R. n. 19/06 e al R.R. N. 4/07.